



UNIONE EUROPEA  
FEAD



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

## **AVVISO PUBBLICO N. 4/2016**

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE SUL  
**PON INCLUSIONE (FSE) E SUL PO I FEAD (FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI)**

PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA  
CONDIZIONE DI SENZA DIMORA

**RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI AL PO I FEAD**

**8/06/2020**



UNIONE EUROPEA  
FEAD



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

### **1. Spese per l'acquisto di prodotti alimentari**

L'acquisto di generi alimentari/pasti pronti al consumo è ammissibile al sostegno del FEAD solo nell'ambito di progetti che prevedono la presa in carico della persona per favorirne la vita autonoma. Tale categoria di spesa va inserita nella scheda del piano finanziario relativa al FEAD sotto la voce 2.6 "altri beni materiali" nell'ambito della sezione 2. "Voci di costo altri beni materiali".

È, altresì, ammissibile l'acquisto di beni alimentari con riferimento alla soddisfazione di bisogni alimentari speciali (ad esempio per diabetici, celiaci ecc.). Tale categoria di spesa, se la distribuzione avviene nell'ambito di servizi a bassa soglia, può essere inserita nella scheda del piano finanziario relativa al FEAD sotto la voce 1.4 "altri beni materiali essenziali" nell'ambito della sezione 1. "voci di costo beni di prima necessità", altrimenti sotto la voce 2.6.

In considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid -19, può essere resa ammissibile la spesa di generi alimentari/pasti pronti al consumo anche in assenza dell'attività di presa in carico, là dove tale esigenza sia debitamente motivata e comunicata all'Autorità di Gestione che provvederà all'eventuale autorizzazione. La suddetta ammissibilità sarà valida per il solo periodo di durata dell'emergenza, periodo ad oggi stabilito sino al 31 luglio 2020.

### **2. Spese per l'acquisto di assistenza materiale di base**

Sono ammissibili al sostegno del FEAD le spese per "beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale". In tale ambito possono rientrare cellulari e occhiali da vista, i così detti "starter pack" - biancheria, materasso, cuscino, utensili e stoviglie per la casa, piccoli elettrodomestici (es. micro onde, asciugacapelli), purché forniti ai destinatari finali gratuitamente e a loro disposizione dopo aver lasciato l'alloggio. Come soglia per definire il "valore limitato" è possibile considerare una quota pari a 150 euro.

Si evidenzia che per quanto riguarda i kit di pronto soccorso non esiste uno standard definito a priori, pertanto l'organizzazione partner può decidere autonomamente la loro composizione in base al Regolamento (UE) N. 223/2014 relativo al FEAD. È però necessario assicurarsi sempre che le spese siano giustificabili: riguardo ai farmaci sono ammissibili, ad esempio, soltanto i farmaci da banco.

### **3. Titoli di viaggio per il trasporto pubblico – Telefonia – Farmaci – Mezzi di trasporto**

Non sono acquistabili con risorse a valere sul FEAD mezzi di trasporto, farmaci (ad esclusione di quelli da banco), titoli di viaggio, carte o ricariche telefoniche, costi di attivazione di utenze telefoniche, né finanziabili buoni o voucher. In risposta a specifici quesiti in merito, gli uffici della Commissione europea si sono espressi sulla non ammissibilità di tali spese, in quanto non finalizzate all'acquisto di beni di consumo di base. I biglietti bus/metro e le carte telefoniche, in particolare, sono considerati strumenti per acquisire servizi (non beni), i farmaci non rientrano tra le finalità del Fondo, un mezzo di trasporto è considerato un bene la cui durata eccede la durata dell'intervento.

### **4. Materiali edili**

**Le spese per materiali edili (tinte, pennelli ecc.), anche se inferiori a 150,00 Euro, non sono spese ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al FEAD. Sotto la suddetta soglia, infatti, possono essere acquistati esclusivamente beni di consumo - tra i quali oggetti di arredamento,**



UNIONE EUROPEA  
FEAD



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

elettrodomestici, utensili e stoviglie per la casa ecc. - distribuiti alle persone indigenti ad uso personale nell'ambito di progetti di presa in carico finalizzati al sostegno all'autonomia.

#### **5. Affitto e oneri accessori**

**Le spese di affitto, condominiali e di pulizia non possono essere finanziate da risorse FEAD.**

#### **6. Carte di pagamento**

Le risorse FEAD non possono essere utilizzate per dotare le persone prese in carico di carte prepagate né per effettuare acquisti attraverso carte prepagate o buoni.

#### **7. Serre**

Spesa non ammissibile

#### **8. Compensi per partecipazione ad attività formative**

Spesa non ammissibile

#### **9. Beni usati**

Spesa non ammissibile

#### **10. Buoni doccia**

Spesa non ammissibile

#### **11. Informazione e Comunicazione**

In merito agli obblighi di informazione e comunicazione delle azioni supportate dal fondo FEAD, si rimanda a quanto previsto all'art. 19 del Regolamento (UE) 223/2014, ai punti 3 e 4. Si richiama, in particolare, quanto specificato al suddetto punto 3 in merito alla necessità di apporre durante l'attuazione di un'operazione, ossia nei luoghi della distribuzione, almeno un poster (formato minimo A3) con informazioni sull'operazione stessa e l'indicazione del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tale requisito va osservato evitando ogni rischio di stigmatizzazione dei destinatari finali.

Le indicazioni operative per le azioni di comunicazione relative al FEAD e all'Avviso 4/2016 sono consultabili al seguente link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti%E2%80%93Fead/Pagine/Comunicazione-e-identita-visiva.aspx>

#### **12. Modalità di attuazione delle operazioni sostenute dal FEAD**

- L'acquisto dei beni dovrà essere effettuato da Organizzazioni partner (Op), intese come enti territoriali oppure come organizzazioni senza scopo di lucro, che si occuperanno della distribuzione direttamente o tramite altre Op da essi selezionate presso i locali delle Op, o tramite unità di strada (ad esclusione della distribuzione alimentare, ammissibile solo nell'ambito di progetti che prevedono la presa in carico della persona) o attraverso gli operatori sociali che lavorano con i



UNIONE EUROPEA  
FEAD



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

destinatari finali. Pertanto sono altresì riconosciute le spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner in percentuale forfettaria pari al 5% dei beni distribuiti. Sono ammissibili infine anche le spese per misure di accompagnamento svolte dalle Organizzazioni partner che forniscono direttamente o indirettamente assistenza materiale di base, riconosciute anch'esse in percentuale forfettaria pari al 5% dei beni distribuiti.

- L'Identificazione da parte degli Enti territoriali (Organizzazioni partner) di altre Organizzazioni partner cui assegnare i prodotti da distribuire o le risorse necessarie ad acquisirli, nonché la quota forfettaria per l'attuazione delle misure di accompagnamento deve avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore.
- Per quel che riguarda l'acquisizione di beni materiali e servizi si ribadisce l'obbligo del rispetto del principio del value for money, secondo cui ogni operazione deve essere realizzata con efficienza, efficacia e risparmio di risorse pubbliche, conseguentemente potrà farsi ricorso ad affidamento esterno, anziché ad acquisto diretto, solo ove possa essere fornita prova dell'economicità della scelta effettuata.
- In generale l'affidamento ad enti in house è ammissibile.
- È possibile il ricorso a procedure di co-progettazione nei rapporti con le Organizzazioni partner, sempre che ricorrano i presupposti previsti per tale particolare tipologia di affidamento e cioè che sia configurabile un accordo procedimentale di collaborazione che abbia per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi ed attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale, che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

Se l'Avviso di co-progettazione e la successiva Convenzione in cui i rapporti reciproci vengono regolati e accettati da entrambe le parti prevedono l'erogazione di un anticipo, il relativo costo potrà essere regolarmente rendicontato, ferma restando la produzione di tutta la documentazione prevista per tale particolare tipologia di costo.

### **13. Condizioni di rimborso delle spese a carico del FEAD**

- Sul piano della rendicontazione, la documentazione giustificativa che i capifila presenteranno per ciascun partner, seppur intestata all'organizzazione senza scopo di lucro, dovrà rispettare il principio di pertinenza della spesa secondo cui questa è direttamente imputabile alla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e il capofila. Pertanto i documenti giustificativi (contratti, fatture, quietanze di pagamento come il bonifico bancario o l'assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario, documenti di trasporto, ecc.) dovranno riportare la denominazione del programma "PO I FEAD" e della Convenzione "CONVENZIONE DI SOVVENZIONE n. AV4-2016-...", il Codice Unico Progetto.
- Possono essere portati a rimborso i documenti di spesa relativi all'acquisto di beni, regolarmente quietanzati e inerenti all'intervento finanziato, anche anteriormente alla integrale consegna dei



UNIONE EUROPEA  
FEAD

fead

M



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

beni medesimi, sempre che in sede di controllo in loco venga fornita la prova della loro effettiva consegna.

- È necessario produrre un attestato di consegna dell'aiuto materiale controfirmato dal destinatario finale solo nei casi in cui il bene è finalizzato ad un uso personale nell'ambito di progetti di presa in carico. Ad esempio, nei progetti di *housing first* l'acquisto di letti, piccoli

elettrodomestici, ecc.; nei progetti per attività formative gli strumenti a corredo di tali attività, e così via. Si ricorda che il costo di tali beni non può superare la soglia di 150 euro. Non è, invece, previsto un documento di consegna controfirmato dalla persona senza dimora quando vengono distribuiti beni materiali essenziali come ad esempio kit per l'igiene personale, sacchi a pelo, coperte etc.: ciò in ragione della situazione di emergenza in cui avviene l'intervento. In questo caso l'Organizzazione partner dovrà provvedere a registrare l'avvenuta distribuzione attraverso un apposito registro di consegna.

- Per quanto riguarda la fatturazione degli acquisti sarà possibile sia emettere più documenti contabili (per tipologia di costo) che un unico giustificativo di spesa che contenga la descrizione e la relativa imputazione finanziaria alle differenti tipologie di costo.